

Ti trovi in: [Disabili](#) » [Accertamento disabilità-Servizi-Programmi-Progetti](#)

Riconoscimento delle disabilità civili (invalidità, cecità, sordità) e dell'handicap (L.104/92)

Legge Regionale 19 febbraio 2008, n. 4

Per ottenere il riconoscimento delle **disabilità civili (invalidità, cecità, sordità) e dell'handicap (L104/92)** la persona disabile (o il suo rappresentante legale) deve presentare **domanda** presso l'**Ufficio invalidi dell'Azienda Usl di residenza**, a cui si deve unire un **certificato medico**, entrambi su modulo apposito.

La persona verrà successivamente convocata per una visita da una Commissione medica istituita allo scopo presso l'Azienda Usl, la quale rilascia la certificazione attestante la patologia e la disabilità riconosciuta. La ulteriore documentazione clinica può essere presentata al momento della visita.

Il riconoscimento dell' invalidità civile permette di accedere ad alcune facilitazioni: ad esempio, l'erogazione dell'assegno di accompagnamento; l'indennità di frequenza per minori che frequentino la scuola; l'iscrizione nelle liste speciali per il collocamento mirato al lavoro; l'erogazione di presidi ed ausili sanitari (protesi, ossigeno, presidi per l'incontinenza, etc); punteggio per l'assegnazione di case popolari; assegno di invalidità o pensione di inabilità, ecc.

Se viene accertata la condizione di handicap grave è possibile usufruire di:

- detrazioni fiscali (in sede di dichiarazione dei redditi);
- permessi lavorativi retribuiti – 3 giorni al mese - per il disabile stesso o per il familiare che lo assiste (la domanda va presentata al datore di lavoro); qualora lo preferisca, in alternativa, l'interessato con handicap grave può usufruire di due ore di riduzione dell'orario giornaliero di lavoro;
- aspettativa retribuita per uno dei genitori del disabile - 2 anni nel corso della vita lavorativa del genitore per l'assistenza di figli anche adottivi, possibile dopo 5 anni dal riconoscimento dell'handicap - (la domanda va presentata al datore di lavoro);
- sostegno all'inserimento scolastico (i riferimenti sono il pediatra di fiducia, la pediatria di comunità, il Centro di neuropsichiatria e psicologia dell'età evolutiva);
- fornitura di ausili che possano aiutare nello svolgimento delle attività quotidiane, come computer, videocitofoni, fax e altri strumenti tecnologici (legge regionale 29/97);
- contributi per l'abbattimento di barriere architettoniche (la domanda va presentata al Comune di residenza);
- contributi per l'acquisto o l'adattamento di autoveicoli privati (la domanda va presentata al Comune di residenza);
- esenzione dal pagamento del bollo auto (la domanda va presentata presso gli uffici

provinciali Aci o presso le delegazioni Aci, che forniscono anche consulenza e assistenza nella preparazione della documentazione necessaria).

ISTANZA DI RIESAME

In merito all'[istanza di riesame](#) prevista all'art. 4 della legge regionale, essa va riferita alle situazioni in cui la persona interessata alleggi una valutazione non conforme alle aspettative, documentando le proprie motivazioni, anche al fine di limitare il contenzioso, favorire il ripristino del rapporto di fiducia e far condurre audit finalizzati al miglioramento delle attività di valutazione.

L'istanza di riesame può essere accettata **solo in riferimento a valutazioni espresse dalle Commissioni operanti presso le Aziende U.S.L.**, mentre se il verbale è stato emesso dalla CMV Provinciale dell'INPS competente, non può essere presentata la domanda di riesame.

Nel caso di patologie insorte dopo la visita, andrà invece presentata una nuova domanda di aggravamento.

creato: martedì 10 aprile 2007

modificato: venerdì 12 settembre 2008